

V O T U M

Sono stato richiesto di un parere in merito agli Uffici permanenti nazionali e alle loro funzioni, con particolare riferimento alla revisione e classificazione dei film.

Premetto che nello stendere quanto mi è stato chiesto mi servirò dei documenti emanati dalla Santa Sede in proposito, e che procederò in forma logica ed organica, in modo che si possa avere una visione la più sintetica ed analitica possibile.

Natura degli Uffici permanenti nazionali

La natura e le finalità istituzionali di questi Uffici permanenti nazionali risultano chiaramente enunciate dalla Enciclica "Vigilanti Cura" di Pio XI del giugno 1936, che può a ragione essere detta la carta costituzionale di questi Uffici.

Eccone il testo: "Per ciò sarà necessario che in ogni paese i Vescovi creino un Ufficio permanente nazionale di revisione che possa promuovere le buone cinematografie, classificare le altre e far giungere questo giudizio ai sacerdoti ed ai fedeli".

Questi Uffici permanenti nazionali, creati in quasi tutti i paesi del mondo ad opera dell'Episcopato, in esecuzione della citata Enciclica sono veri Enti giuridici a carattere nazionale, che hanno, tra gli altri diversi ed importanti compiti, quello di revisionare e classificare i film.

Agli effetti della determinazione chiara della natura di questi Uffici permanenti mi sembra che sia utile ponderare l'espressione usata dalla Lettera della Segreteria di Stato del 10 giugno 1954, per definire questi Uffici. Il predetto documento asserisce che "l'Ufficio nazionale è normalmente l'organo tecnico per mezzo del quale i Vescovi potranno esercitare la necessaria vigilanza in un settore particolarmente delicato del loro ministero pastorale".

L'Enciclica "Miranda Prorsus", pubblicata da Pio XII l'8 settembre 1957, si tiene nella stessa linea dei precedenti documenti, e sancisce: "Noi avendo ponderatamente considerato le possibilità apostoliche che questi mezzi audiovisivi offrono, e la necessità di tutelare la moralità del popolo cristiano, facilmente minacciata da certi spettacoli, desideriamo che in tutti i paesi dove ancora non esistono tali Uffici, siano creati senza ritardo e vengano affidati a persone di specifica competenza sotto la guida di un sacerdote scelto dai Vescovi".

Le norme per la costituzione degli Uffici nazionali, di conseguenza, non mutano e identica ne rimane la struttura. Infatti gli Uffici (un Ufficio comune diviso in sezioni - cinema, radio, televisione - o tre uffici diversi collaboranti tra di loro) devono essere nazionali; le responsabilità del buon funzionamento dell'Ufficio e dei Vescovi; le persone incaricate di dirigerlo devono avere la guida di un sacerdote scelto dai Vescovi stessi.

Può accennarsi tuttavia ad una piccola differenza: la "Miranda Prorsus" non fa parola sull'opportunità, rilevata dalla "Vigilanti Cura", che gli Uffici nazionali siano affidati agli Organismi Centrali dell'Azione Cattolica. Anche se non si fa parola, riteniamo, tuttavia, che nulla indichi che i Vescovi non possano regolarsi in tal senso.

Forse è utile segnalare a questo punto la norma seguita in alcuni paesi, dove la conferenza dell'Episcopato ha delegato appositamente uno o più Vescovi per la sorveglianza degli Uffici Nazionali. Questa prassi pare abbia dato, ove è stata introdotta, ottimi risultati e riscossi vasti consensi.

Per concludere e riassumere quanto finora è stato detto, si può affermare che dalle norme pontificie gli Uffici Nazionali appaiono come organi dell'Episcopato della Nazione - che li promuove e li dirige - per lo studio, la vigilanza e l'azione dei problemi pastorali che le tecniche audiovisive pongono nell'ambito della nazione stessa.

Alta direzione della Santa Sede

A questo punto, però, va notato che dall'emanazione della precitata Enciclica "Miranda prorsus" di Pio XII, e, soprattutto con la pubblicazione di due documenti di Sua Santità Giovanni XXIII, di cui diremo subito, è stata attribuita alla Pontificia Commissione, per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, una precisa competenza sugli Uffici permanenti nazionali, tendente a favorire l'unità di indirizzo e di azione dei suddetti uffici sul piano universale.

Infatti, il Motu Proprio "Boni Pastoris", emanato dal Santo Padre Giovanni XXIII il 22 febbraio 1959, ha sancito al n.9 quanto segue: "La natura stessa di questi strumenti audiovisivi di diffusione esige unità di indirizzo e di azione anche per quanto riguarda le competenze della Santa Sede".

E il numero 11 dello stesso documento, stabilisce: "Spetta alla detta Pontificia Commissione:..... l'indirizzare e l'incrementare l'attività degli organismi cattolici internazionali e degli Uffici Ecclesiastici nazionali del cinema, della radio e della televisione, con particolare riferimento alla classificazione morale dei film, alle trasmissioni radiofoniche e televisive di carattere religioso e all'istruzione dei fedeli, specie della gioventù, circa i doveri cristiani rispetto agli spettacoli".

Quanto è stato sancito nei suoi fondamenti e specificato nel suo contenuto, circa le competenze della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione sugli Uffici ecclesiastici nazionali, nel Motu Proprio citato, viene ricordato e ribadito in forma più precisa e sintetica da un altro recentissimo documento.

Nella lettera, infatti, che il S. Padre Giovanni XXIII, in data 29 giugno 1961, ha indirizzato a Sua Ecc.za Mons. Giovanni Martino O'Connor, Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, in occasione del XXV anniversario della "Vigilanti Cura", si afferma:

"La direzione di questi Organi (Uffici ecclesiastici nazionali) è stata affidata dal nostro Predecessore Pio XII di s.m. alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione (cfr. Lettera Enciclica "Miranda Prorsus", I.c. pagg.768 e 805), che Tu, Venerabile Fratello, presiedi con tanto zelo e con tanta prudenza, e che Noi abbiamo dotato di una nuova struttura e di più vasta competenza (cfr. Motu Proprio "Boni Pastoris", I c. pag.185)".

Detto questo ritengo non sia necessario andare oltre nella determinazione della natura e dipendenze degli Uffici ecclesiastici nazionali, soprattutto perchè sono stato richiesto di un parere circa questi Uffici, in ordine alla loro funzione di revisionare e classificare i film. Ora per rispondere a tale quesito, basta quanto ho già fissato circa la natura e dipendenza dei predetti Uffici.

La revisione e classificazione dei film.

Questa attività pastorale della Chiesa si manifesta - notava Pio XII, nel discorso sul film ideale - "con le liste dei film pubblicate da apposite commissioni esaminatrici, che li qualificano secondo il merito, per notizia e norma del pubblico".

Si premette, come già sopra accennato, che le qualifiche e le liste vengono emanate e pubblicate dagli uffici permanenti nazionali: essi sono infatti, come si è anche sopra ricordato, gli organi tecnici della vigilanza dei Vescovi nel settore dello spettacolo, e sono anche pertanto gli unici uffici competenti a dare e pubblicare giudizi sui film su un piano nazionale.

L'attività di revisione e di classificazione dei film, che è una delle principali mansioni dei menzionati uffici, deve essere svolta sotto la Direzione e la responsabilità di un sacerdote espressamente designato dall'Episcopato, come non hanno mancato di precisare i documenti della Chiesa in questa materia.

Per l'Italia il sacerdote designato dall'Episcopato è il Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo, che è Presidente della Commissione Nazionale di Revisione.

Natura di questo attività pastorale

Fatto il precedente breve richiamo all'aspetto organizzativo dell'attività in esame, debbo subito sottolineare che questa attività pastorale della Chiesa non è una vera e propria censura. I documenti ecclesiastici che si occupano di questo problema evitano infatti con cura questa parola, ed adoperano invece termini come: "revisione dei film", "classificazione della pellicola", "qualifiche morali", "segnalazioni cinematografiche". In questo suo apostolico ministero la Chiesa si presenta come madre vigilante, educatrice delle coscienze, e vedetta dell'ordine morale.

Questa attività pastorale non deve neppure essere considerata come una azione puramente o quasi esclusivamente negativa dal punto di vista apostolico. Nota infatti la Lettera della Segreteria di Stato del 13 dicembre 1956 alle giornate internazionali dell'Avana: "Non si può certo dire che, mediante le qualifiche morali dei film, la Chiesa eserciti solo una difesa negativa. Già con i suoi giudizi normativi essa forma la coscienza dei fedeli, orienta la loro scelta e favorisce il successo dei film positivi". E nel riferirsi alla natura ed alla efficacia formativa delle qualifiche morali, il medesimo documento precisa: "Non si tratta di una censura imposta dal di fuori, ma di un elemento essenziale di giudizio di ogni coscienza cristiana ben formata".

Precisata brevemente la natura di questa attività pastorale, e prima di dire una parola sull'obbligo che i relativi giudizi comportano per i fedeli, soffermiamoci sulle classifiche stesse.

Qualifiche morali o segnalazioni cinematografiche

La Lettera Enciclica "Vigilanti Cura" del 29 giugno 1936 dispose in proposito:

".....il popolo conosca chiaramente quali sono le pellicole lecite per tutti e quali lecite con riserva, quali sono dannose e positivamente cattive. Il che richiede la pubblicazione di liste regolari frequenti e sollecite delle pellicole classificate, rese facilmente accessibili a tutti....".

Dalla dizione usata dalla prima Enciclica sui problemi cinematografici sono derivate presso che direttamente le diverse qualifiche o segnalazioni. Esse, come è noto, sono: T (per tutti); Tr (per tutti con riserva); A (per adulti); Ar (per adulti con riserva); S (sconsigliabili); E (esclusi).

I nomi dati alle qualifiche o segnalazioni sono poi passati ad altri documenti della Santa Sede, concernenti le sale cinematografiche dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, e i film che in esse possono essere programmati.

Ecco i documenti pontifici accennati e i testi indicati: l'Istituzione della S.C. dei Religiosi circa l'apostolato cinematografico, del 15 maggio 1953, dispone quanto segue:

"...I films da proiettarsi potranno essere scelti solo tra quelli dichiarati per tutti dall'Ufficio permanente nazionale di revisione; ed eccezionalmente, tra quelli giudicati per adulti, con opportune correzioni, secondo i criteri impartiti dall'Ordinario".

"In nessun caso potrà ammettersi la proiezione di films giudicati dal competente ufficio nazionale di revisione: per adulti con riserva, sconsigliabili ed esclusi".

La Lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia del 1° giugno 1953, agli Ecc.mi Ordinari di tutta Italia, scritta "per venerato ordine del S.Padre", sanciva:

"...I films per le sale parrocchiali potranno essere scelti tra quelli dichiarati per tutti dal Centro Cattolico Cinematografico, ed eccezionalmente tra quelli giudicati per adulti con opportune correzioni. In nessun caso potrà ammettersi nelle sale cattoliche la proiezione di films giudicati dal C.C.C., per adulti con riserva, sconsigliabili od esclusi".

Un quesito particolare

Impostata la questione generale delle qualifiche morali e riportati i testi dei documenti pontifici che fanno al caso, rispondo ad un quesito particolare sul quale sono stato invitato a pronunziarmi, e cioè: possono essere cambiate le classifiche vigenti ed in caso affermativo, quale autorità sarebbe competente ad effettuare tale cambiamento.

Nel rispondere alla prima parte del quesito, direi, che, benchè assolutamente parlando il cambiamento delle vigenti qualifiche sia possibile, in concreto vorrei modestamente notare, presenterebbe non poche né lievi difficoltà.

Noto innanzi tutto, come sopra ho accennato, che le classifiche attualmente vigenti derivano direttamente dall'Enciclica "Vigilanti Cura", che è la carta costituzionale dei problemi morali posti dallo spettacolo cinematografico.

Un cambiamento delle classifiche vigenti farebbe inoltre, almeno in parte, cadere i documenti pontifici sopra citati, di valore disciplinare, che hanno accolto le predette classifiche e le hanno poste alla base di un preciso precetto giuridico.

A parte, quindi, altri riflessi morali e psicologici che un cambiamento delle classifiche non potrebbero, secondo il mio modesto avviso, non comportare le precedenti considerazioni, sembrerebbero consigliare di non innovare il sistema vigente, che ha dato, per altro, buoni risultati.

Se si dovesse invece cogliere affermativamente la prima parte del quesito, e passare alla seconda parte del medesimo, per rispondere quale autorità ecclesiastica sarebbe competente a sancire il mutamento delle classifiche, risponderei come appresso:

Poichè su tale materia ha impartito precisi indirizzi pastorali e di governo ed ha anche legiferato la Santa Sede; poichè il S. Padre Giovanni XXIII, nel N. 11 del Motu Proprio "Boni pastoris", ha espressamente sancito che spetta alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione "Lo indirizzare.....l'attività....degli Uffici Ecclesiastici Nazionali...con particolare riferimento alla classificazione morale dei films..."; poichè ancora la Enciclica "Miranda prorsus", affida, alla stessa Pontificia Commissione l'esecuzione delle norme e degli indirizzi dalla stessa Enciclica sanciti; poichè, infine, la recente lettera del S. Padre al Presidente della Pontificia Commissione affida a questo Organo della Santa Sede l'Alta Direzione degli Uffici Nazionali, riterei che un'eventuale modifica delle vigenti discipline delle Segnalazioni Cinematografiche dovesse essere riservata alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, quale Organo tecnico di studio e di governo della S. Sede, per i problemi delle tecniche audiovisive, in quanto esse hanno attinenza con la fede e con la morale.

Obbligatorietà delle segnalazioni e lo scopo delle medesime

Pio XII, nel discorso sul film ideale parla di "Liste dei film pubblicate da apposite commissioni esaminatrici, che li qualificano secondo il merito per notizia a norma del pubblico". Duplice è dunque l'aspetto che hanno per i fedeli le segnalazioni cinematografiche: un aspetto di notizia, di informazione che deve pervenire a tutti i fedeli mediante la diffusione tempestiva ed efficace dei giudizi; un altro che viene detto normativo in quanto è indirizzato a guidare la condotta dei fedeli nell'assistere agli spettacoli cinematografici.

I criteri per giudicare la portata ed il carattere di questa norma sono forniti dall'Enciclica "Miranda prorsus" allorchè precisa che il fedele deve scegliere gli spettacoli giudicati positivamente " ed evitare quelli che potrebbero portare danno alla sua anima, danno aggravato dall'utile finanziario arrecato alle cattive produzioni e dallo scandalo occasionato agli altri".

In un altro passo l'Enciclica raccomanda vivamente che "ai fedeli siano non solo ricordati i loro doveri in questa materia ma che essi esservino il grave obbligo di informarsi sui giudizi morali dati dall'Autorità Ecclesiastica e di conformarvi la loro condotta".

L'Enciclica, tuttavia, non precisa oltre circa la natura della colpa commessa da colui che non ottempera a questa norma, intendendo evidentemente, rimandare questo problema alla dottrina ed alla discussione dei moralisti.

Ma, oltre a guidare i fedeli nella scelta degli spettacoli, la classificazione morale dei film deve illuminare l'opinione pubblica.

L'Enciclica "Miranda prorsus", rivolgendosi alle persone incaricate di giudicare i film annota: "Dovremmo inoltre ricordare che lo scopo principale della classificazione morale è di illuminare l'opinione pubblica sicchè tutti si inducano ad apprezzare quei valori morali senza i quali viene a mancare ogni idea di sana cultura e di vera civiltà". E conclude con un opportuno monito ai revisori: "E' pertanto indubbiamente da riprovare la condotta di quanti, con troppa condiscendenza, fanno passare dei film che, pur vantando pregi tecnici, offendono l'ordine morale o, rispettando, almeno in apparenza, il buon costume, contengono elementi contrari alla fede cattolica".

Il giudizio da darsi

I documenti pontifici tracciano i criteri che devono essere seguiti nella classificazione morale dei film.

La lettera della Segreteria di Stato del 10 giugno 1954, stabilisce: "Avendo ad un tempo lo scopo di preservare e di educare i fedeli, questa valutazione deve anzitutto esprimere un giudizio obbiettivo sul valore morale del film".

L'Enciclica "Miranda Prorsus" di Pio XII, dopo aver ribadito che i revisori devono giudicare i "film secondo le norme della morale cristiana", sancisce più dettagliatamente che essi dovranno ispirarsi "alle norme da noi esposte in varie occasioni, ed in particolare a quelle riguardanti gli argomenti religiosi, la presentazione del male e il rispetto dovuto all'uomo, alla famiglia ed alla santità della vita, alla Chiesa di Cristo ed allo Stato da Noi toccate nei menzionati discorsi sul film ideale".

E la lettera della Segreteria di Stato dianzi citata, ammonisce ancora opportunamente: "Si abbia tuttavia gran cura di ricordare che non si tratta di esprimere un giudizio per ristretti gruppi di fedeli preparati, le sale sono aperte a tutti, e ciò che può essere utile a un cristiano ben formato o, in linea generale ad uno spettatore abituato alla sana critica, rischia invece di essere dannoso all'insieme del pubblico che ogni sera si stipa nelle sale di spettacolo".

La lettera citata conclude fornendo ai revisori un sicuro criterio di giudizio: "In questo caso, il bene comune deve prevalere su ogni altro interes particolare; ciò sarà ancora più manifesto se si considera l'azione sistematica che dovrà esercitarsi sull'opinione pubblica e sulla stessa produzione".

E con questo credo di aver risposto ai quesiti postimi.

Salvatore Canals

Roma, 24 luglio 1961